VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta del nuovo trattamento di assegno ordinario del FIS per emergenza COVID-19

Nuove 12 settimane

(Ai sensi dell'art. 19 del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178)

***

Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2021 si sono incontrate in videoconferenza le sottoscritte parti:

- Il Datore di lavoro **NOTARBARTOLO & GERVASI SPA** (C.F.: 02612760963), con sede legale in Milano (MI), Viale Achille Papa 30 - 20149, in persona del Titolare PALLINI GERVASI DIEGO
- per le **OO.SS**. di categoria:
  - FISASCAT CISL rappresentata da Salvatore CAROFRATELLO
  - FILCAMS CGIL rappresentata da Gabriele GUGLIELMI
  - UILTUCS UIL rappresentata da Massimo FORTI

Premesso

- **NOTARBARTOLO & GERVASI SPA** con sede legale in Milano (MI), Viale Achille Papa 30 – 20149 codice fiscale/partita IVA 02612760963 matricola INPS n. 4956626815/03 operante nel settore Terziario marchi e brevetti con un organico complessivo di n. 57 unità lavorative inclusi i dirigenti, alle quali applica il CCNL Terziario Confcommercio;
- che il datore di lavoro ha comunicato in data 20/01/2021 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso all'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale, ai sensi dell'art. 19 del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, in favore di n. 4 lavoratori dipendenti;
- che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale si rende necessaria per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 1 gennaio 2021.

tutto ciò premesso

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con l'assegno ordinario del Fondo integrazione salariale;
- le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere all'assegno ordinario del FIS ai sensi dell'art. 19 del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'art. 1, comma 300 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178.
- ai lavoratori comandati in riduzione e sospensione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali e del reparto interessato e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore; nella rotazione l'azienda, di norma, terrà conto delle necessità collegate alla famiglia (quali assistenza ai figli, ai figli e/o familiari disabili e simili) che eventualmente saranno emerse dalle richieste avanzate dai lavoratori all'azienda)];
- Il periodo di intervento decorrerà dal 11/01/2021 al 03/04/2021 per un massimo di 12 settimane, da esaurirsi entro e non oltre il 30 giugno 2021,
- La richiesta interesserà un numero massimo di 4 addetti dell'area marchi e brevetti, su un totale complessivo di 57 e determinerà la riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente;

- Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
- Il datore di lavoro si impegna ad erogare l'anticipazione dell'intera indennità di integrazione salariale contestualmente all'erogazione delle retribuzioni relative al mese di sospensione/riduzione
- Durante la riduzione orario concordata verrà applicato il riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali e/o legali indiretti (ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi) sulla base dell'effettivo orario svolto. Tale criterio non si applicherà al TFR che verrà maturato in ogni caso per intero.
- Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
- Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale.

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro **NOTARBARTOLO & GERVASI SPA**	FILCAMS CGIL
	FISASCAT CISL
	UILTUCS UIL